Codice A1709C

D.D. 15 ottobre 2021, n. 887

Art. 17 L.R. 5/2018. Azienda agri-turistico-venatoria LENTA 2. Rettifica per errore materiale della determinazione dirigenziale 210/A1709C/2021 del 08/03/2021



ATTO DD 887/A1709C/2021

DEL 15/10/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamita' naturali in agricoltura, caccia e pesca

OGGETTO: Art. 17 L.R. 5/2018. Azienda agri-turistico-venatoria LENTA 2. Rettifica per errore materiale della determinazione dirigenziale 210/A1709C/2021 del 08/03/2021

Visto l'articolo 17 della la legge regionale n. 5 del 19 giugno 2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria".

Visto il comma 7 dell'articolo 28 della L.R. n. 5/2018 che prevede che gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la LR 5/2018 e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi.

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 15-11925 del 08 marzo 2004 e ss.mm.ii. con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie; vista la determinazione dirigenziale n. 210/A1709C/2021 del 08/03/2021 che, tra le altre cose, dispone: di dare atto che le particelle 23, 24 260, 261 e 278 del foglio n. 11 e 239 del foglio n. 9 del Comune di Ghislarengo, oggetto di sequestro penale con decreto emesso in data 08 settembre 2015 dal Pubblico Ministero, convalidato con ordinanza emessa dal G.I.P. Tribunale di Brescia in data 14 settembre 2015, non sono nella disponibilità dell'azienda agri-turistico-venatoria LENTA 2 e quindi queste devono essere segnalate con apposite tabelle perimetrali con la dicitura "DIVIETO DI CACCIA" e destinate a zona rifugio della fauna selvatica.

Rilevato che le citate particelle oggetto di sequestro penale 23, 24 260, 261 e 278 sono state attribuite per errore materiale al foglio di mappa n. 11, mentre le particelle 23 e 24 fanno parte del foglio di mappa n. 7 e le particelle 260, 261 e 278 fanno parte del foglio di mappa n. 4 del Comune di Ghislarengo.

Stabilito di correggere l'errore materiale sostituendo il terzo paragrafo del dispositivo della determinazione dirigenziale n. 210/A1709C/2021 del 08/03/2021 con il seguente: *di dare atto che le*

particelle 23 e 24 del foglio di mappa n. 7, 260, 261 e 278 del foglio di mappa n. 4 e 239 del foglio di mappa n. 9 del Comune di Ghislarengo, oggetto di sequestro penale con decreto emesso in data 08 settembre 2015 dal Pubblico Ministero, convalidato con ordinanza emessa dal G.I.P. Tribunale di Brescia in data 14 settembre 2015, non sono nella disponibilità dell'azienda agri-turisticovenatoria LENTA 2 e quindi queste devono essere segnalate con apposite tabelle perimetrali con la dicitura "DIVIETO DI CACCIA" e destinate a zona rifugio della fauna selvatica.

Vista la D.G.R. n. 1-3082 del 16 aprile 2021 recante "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per gli anni 2021-2023 della Regione Piemonte"; attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la L. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e ss.mm.ii;
- la L.R. 5/2028 "Tutela della fauna e gestione faunistico venatoria";
- gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- il D.lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- gli artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- la L.R. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione".

determina

per le motivazioni indicate in premessa:

di sostituire il terzo paragrafo del dispositivo della determinazione dirigenziale n. 210/A1709C/2021 del 08/03/2021 con il seguente: di dare atto che le particelle 23 e 24 del foglio di mappa n. 7, 260, 261 e 278 del foglio di mappa n. 4 e 239 del foglio di mappa n. 9 del Comune di Ghislarengo, oggetto di sequestro penale con decreto emesso in data 08 settembre 2015 dal Pubblico Ministero, convalidato con ordinanza emessa dal G.I.P. Tribunale di Brescia in data 14 settembre 2015, non sono nella disponibilità dell'azienda agri-turistico-venatoria LENTA 2 e quindi queste devono essere segnalate con apposite tabelle perimetrali con la dicitura "DIVIETO DI CACCIA" e destinate a zona rifugio della fauna selvatica.

Il Settore regionale competente in materia di caccia compie verifiche ispettive sull'attività dell'azienda agri-turistico-venatoria e sul rispetto di quanto prescritto dalla concessione, anche con controlli in loco che verranno effettuati durante il periodo di concessione.

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente determinazione dirigenziale sarà trasmessa al Concessionario e alla Provincia di Vercelli.

Avverso alla presente determinazione dirigenziale è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamita' naturali in agricoltura, caccia e pesca)
Firmato digitalmente da Paolo Cumino